



*Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Uff. PQA 4

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL DM
617/2018, MODIFICATO DAL DM prot. n. 345268 del 30 luglio 2024, RELATIVE ALLE
VERIFICHE SUL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO E SUL
FUNZIONAMENTO DELLE OP OLIVICOLE**

Al fine di garantire omogeneità di comportamento nello svolgimento delle verifiche in tutto il territorio nazionale da parte delle Regioni e PP.AA., sono emanate le presenti **Linee guida** in attuazione dell'articolo 13, comma 8, del DM 617/2018 *“Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni”*, come modificato dal DM 345268/2024, relativamente alle verifiche sul mantenimento del riconoscimento e sul funzionamento delle OP.

Le citate Linee guida sostituiscono le Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del DM 617/2018 e le Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del DM 7442/2019 di modifica del DM 617/2018.

Con riferimento a:

articolo 2, comma 1

Le Regioni devono provvedere a adeguare il riconoscimento concesso per settore all'OP, per singolo prodotto di cui ad uno o più dei codici NC elencati nella parte VII, dell'Allegato I, del Reg. UE 1308/2013.

articolo 3, comma 2

Le Regioni devono verificare che l'OP assuma una delle seguenti forme giuridiche (da riportare nello statuto):

- società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del Codice civile;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615-ter del Codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il mantenimento da parte dell'OP della forma giuridica societaria è verificabile direttamente dalla visura camerale dell'OP, visionabile telematicamente mediante l'accesso a “Telemaco”; inoltre è opportuno visionare le delibere delle assemblee tenute nell'anno oggetto di controllo, ciò in

considerazione del fatto che le eventuali modifiche della forma giuridica devono essere effettuate in sede di assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio.

articolo 3, comma 3, lettera b

Le Regioni devono verificare che un produttore non detenga più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale e, qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti all'OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.

Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche, la percentuale massima dei diritti di voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore, non potrà superare il 50%.

Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica.

Nello statuto dell'OP devono essere indicate le suddette regole che garantiscono il suo controllo democratico, mentre le disposizioni di cui sopra non si applicano alle OP costituite in forma di società cooperative agricole e loro consorzi.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare il controllo democratico, in modo da riscontrare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori nella gestione e nel funzionamento dell'OP.

A prescindere dalla forma societaria dell'OP, le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, comprese quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio delle presenze con le firme dei partecipanti da allegare alle delibere ed indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori.

articolo 3, comma 3, lettera d

Le Regioni devono verificare che nello statuto dell'OP sia indicato almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c, del Reg. UE 1308/2013 e deve essere inserita almeno una delle attività di cui all'articolo 152, comma 1, lettera b, del medesimo articolo e del medesimo regolamento, per la quale (o per le quali) si dovrà accertarne l'effettivo svolgimento.

articolo 3, comma 3, lettera e

Le Regioni devono verificare che nello statuto dell'OP sia indicato come obiettivo specifico della propria attività il punto ii, della lettera c, del comma 1, dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/2013.

articolo 3, comma 3, lettera e

Le Regioni devono verificare che l'OP disponga di personale in grado di garantire un'adeguata gestione amministrativa, tecnica e commerciale.

L'espletamento delle suddette funzioni comporta l'utilizzo di personale qualificato che può essere sia interno che esterno.

In un'ottica di ottimizzazione dei costi di gestione, eventuali funzioni afferenti alla fase commerciale ed agronomica possono essere affidate dall'Assemblea dei soci, a titolo gratuito, anche a componenti degli Organi sociali in possesso di comprovata professionalità in materia.

Le verifiche potranno essere condotte sulla base dell'organigramma dell'OP che dovrà indicare le aree di competenza e per ogni area il nome delle persone addette, nonché di altra documentazione utile, quale ad esempio: libro unico del lavoro, mansionario, convenzioni o contratti con soggetti terzi, ecc.

articolo 3, comma 3, lettera e

Le Regioni devono verificare che l'OP disponga, a seconda della tipologia di prodotto oggetto di riconoscimento, di strutture, impianti ed attrezzature necessari per la lavorazione, lo stoccaggio, il confezionamento e la commercializzazione del prodotto degli aderenti.

La documentazione a supporto dei controlli potrà essere rappresentata dal bilancio dell'OP o dei suoi soci che, nell'attivo dello Stato patrimoniale, deve riportare il valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, ecc.), nonché dalla documentazione relativa alla proprietà o alla disponibilità delle strutture (rogiti, contratti di leasing, affitto, comodato, ecc.) dai quali è possibile desumere le caratteristiche delle strutture ed il periodo di disponibilità.

articolo 3, comma 3, lettera f

Le Regioni devono verificare che nello statuto dell'OP siano indicate le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci:

- applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'OP;
- aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, ad una sola OP;
- fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
- apportare contributi finanziari necessari al finanziamento dell'OP ai sensi dell'articolo 153, comma 2, lettera b, del Reg. UE 1308/2013.

articolo 3, comma 3, lettera f, punto ii

Per quanto riguarda la verifica della "non doppia adesione" per l'anno oggetto di controllo, ossia che i soci produttori aderiscono all'OP e non aderiscono invece ad altra OP per lo stesso prodotto, le Regioni non sono tenute a svolgere alcun controllo dal momento che la funzionalità "consultazione soci doppi" presente nel portale SIAN è attiva solo per le OP ortofrutticole e pataticole, mentre per le OP olivicole il SIAN, già in fase di acquisizione della base sociale, effettua il controllo che il socio non sia stato dichiarato da altra OP per lo stesso prodotto. Conseguentemente, con la funzionalità "consultazione soci" si prende visione della compagine sociale dell'OP già al netto delle eventuali doppie adesioni.

articolo 3, comma 3, lettera g

Le Regioni devono verificare che nello statuto dell'OP siano indicate le disposizioni relative alle procedure e alle regole elencate all'articolo 153, comma 2 e 2 bis del Reg. UE 1308/2013, nonché quelle relative alla costituzione ed al finanziamento del fondo di esercizio in analogia a quanto previsto per l'intervento settoriale ortofrutticolo all'articolo 51 del Reg. UE 2021/2115, per quanto compatibile, destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi.

Per quanto riguarda il comma 2, si precisa che rispetto a quanto già riportato nel presente documento negli altri punti riguardanti lo statuto, devono essere indicate in quest'ultimo le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'OP, nonché le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP.

Le verifiche devono riguardare lo statuto ed eventualmente il regolamento interno dell'OP, nonché le deliberazioni degli Organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni.

Le Regioni devono verificare, altresì, che lo statuto definisca il periodo contabile dell'OP, le regole per la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio ed inoltre devono verificare la regolare approvazione dei bilanci di esercizio.

Per quanto riguarda il comma 2 bis, relativamente alle OP che svolgono attività di negoziazione, nello statuto deve essere previsto per i produttori aderenti la possibilità di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purché tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e

dell'immissione dei prodotti sul mercato da parte dell'OP, pertanto la concentrazione dell'offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite, quali il prezzo, la qualità ed il volume, siano negoziati e determinati dall'OP.

Su tale attività, inoltre, l'allegato IV del DM 413214/2023 che disciplina i programmi operativi, stabilisce che il VPC può includere anche il valore della produzione oggetto di contratti negoziati dall'OP per conto degli associati, per un valore non superiore al 15% del VPC e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il contratto stipulato dall'OP con l'acquirente deve contenere almeno il prezzo, la categoria merceologica del prodotto ed il relativo volume;
- b) le fatture di vendita del socio devono contenere almeno gli estremi del contratto stipulato dall'OP con l'acquirente, nonché il nome dell'OP;
- c) nella nota integrativa al bilancio dell'OP deve essere riportato il valore della produzione negoziata;
- d) il contratto negoziato deve riguardare solo i soci produttori costituiti in forma societaria che già esercita un'efficace concentrazione del prodotto e che associa almeno dieci aziende singole.

articolo 4, comma 1, lettera a

Le Regioni devono verificare che sia rispettato il numero minimo di produttori soci dell'OP di cui alla Tabella dell'Allegato A del decreto (o del provvedimento regionale nel caso in cui sia stato aumentato tale parametro).

articolo 4, comma 1, lettera b + articolo 4, commi 10 e 11

Poiché sia per il mantenimento del riconoscimento dell'OP, sia per il progetto esecutivo, la metodologia di calcolo del VPC è la medesima ed il VPC è asseverato da un dottore commercialista/esperto contabile o da un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni sono tenute solamente a verificare che il VPC asseverato rispetti il parametro minimo di cui alla Tabella dell'Allegato A del decreto (o del provvedimento regionale nel caso in cui sia stato aumentato tale parametro) e, nel caso di mancato rispetto, a verificare che vi siano state cause di forza maggiore (calamità naturali, condizioni climatiche avverse, Xylella fastidiosa). Inoltre, in caso di attività di negoziazione, le Regioni sono tenute solamente a verificare che il valore negoziato non superi il 15% del VPC asseverato.

articolo 4, comma 12

Le Regioni devono verificare che nello statuto delle OP riconosciute per svolgere come finalità prevalente attività di servizi tra quelle elencate all'articolo 152, comma 1, lettera b, del Reg. UE 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto ii), siano contemplate sia dette attività (una o più, che dovranno anche essere accertate), sia uno o più obiettivi che intendono perseguire tra quelli elencati all'articolo 152, comma 1, lettera c, del Reg. UE 1308/2013 e che concorrono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione europea.

articolo 6, comma 2

Le Regioni devono verificare che i soci non produttori non rappresentino, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP, non assumano cariche sociali, non partecipino al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e al programma operativo e non svolgano attività concorrenziali con quelle dell'OP (da riportare nello statuto).

Il controllo deve verificare che:

- lo statuto preveda la limitazione del possesso complessivo a non più del 10% dei diritti di voto dell'OP, mediante visione del libro soci;
- nessun socio non produttore abbia partecipato nell'anno oggetto di controllo al voto per le decisioni sul fondo di esercizio, mediante verifica delle delibere assembleari o dell'Organo direttivo.

Il controllo, inoltre, potrà verificare che:

- nessun socio non produttore abbia beneficiato direttamente delle misure del programma operativo, se non attraverso beni dati in comodato d'uso dall'OP ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo, mediante visione degli interventi rendicontati per l'attuazione del programma operativo nell'anno oggetto di controllo;
- le attività svolte dai soci non produttori non siano concorrenziali rispetto alle attività svolte dall'OP. La verifica può essere effettuata, ad esempio, esaminando la documentazione attestante il rapporto di collaborazione non concorrenziale, esaminando la visura camerale del socio non produttore reperibile mediante l'accesso telematico "Telemaco", ecc.

articolo 6, commi 2 e 4

Le Regioni devono verificare che la base sociale dell'OP sia caricata e validata in SIAN entro il termine stabilito con Circolare di AGEA (es. entro il 15/02/2025 per la compagine sociale del 2024) e sia costituita da soci produttori diretti dell'OP, nonché da eventuali produttori indiretti dell'OP associati a forme giuridiche socie dirette dell'OP (entrambi distinti per Regione in cui è stato costituito il fascicolo aziendale) e da eventuali soci non produttori.

Si precisa che tra le forme giuridiche socie dirette dell'OP non possono essere prese in considerazione le OP, per cui un'OP non può essere socia dell'OP oggetto di controllo.

articolo 6, comma 5

Le Regioni devono verificare che per i soci produttori estratti a campione (almeno lo 0,5% di tutti i soci produttori, a meno che le Regioni non abbiano stabilito con proprio provvedimento percentuali più elevate) sia rispettata la durata minima di adesione all'OP non inferiore ad un anno (a meno che il produttore non si sia associato nel corso dell'anno oggetto di controllo e non sia ancora trascorso un anno al momento del controllo) e, in caso di presentazione di un programma operativo, che gli stessi non si liberino dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP (da riportare nello statuto).

Oltre allo statuto le verifiche devono riguardare il libro soci dell'OP e gli elenchi delle forme giuridiche socie (es. cooperative).

articolo 6, comma 6

Le Regioni devono verificare, qualora siano concessi recessi, che la richiesta di recesso da parte del produttore sia comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di 6 mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione, che il recesso acquisti efficacia alla fine dell'esercizio sociale in corso e che l'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilasci al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP (da riportare nello statuto).

Oltre allo statuto le verifiche devono riguardare il libro soci dell'OP e gli elenchi delle forme giuridiche socie (es. cooperative), le richieste di recesso dei soci produttori, nonché le relative delibere degli Organi sociali competenti di accettazione/presa d'atto del recesso.

articolo 6, comma 6

Le Regioni devono verificare, qualora siano concessi recessi a soci produttori non coinvolti nel programma operativo, che il recesso sia concesso una volta rispettato il periodo minimo di adesione all'OP di almeno un anno (da riportare nello statuto).

Oltre allo statuto le verifiche devono riguardare il libro soci dell'OP e gli elenchi delle forme giuridiche socie (es. cooperative), le richieste di recesso dei soci produttori, nonché le relative delibere degli Organi sociali competenti di accettazione/presa d'atto del recesso.

articolo 6, comma 7

Le Regioni devono verificare se siano stati espulsi soci produttori e, in caso affermativo, verbalizzare che gli stessi potranno aderire ad altra OP o essere riconosciuti come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione (da riportare nello statuto).

Oltre allo statuto le verifiche devono riguardare il libro soci dell'OP e gli elenchi delle forme giuridiche socie (es. cooperative), nonché le relative delibere degli Organi sociali competenti all'espulsione.

articolo 9, comma 3

Nel caso in cui l'OP abbia soci in più Regioni, la Regione di riferimento (definita da decreto come quella in cui si realizza il maggior valore di produzione commercializzata) deve coordinare le verifiche che dovranno essere svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza, relativamente ai soci produttori estratti a campione.

Per le OP con soci in più Regioni, fatto salvo il maggior valore di produzione commercializzata che deve essere realizzato nella Regione di riferimento alla quale va inviata la richiesta di riconoscimento, ai fini del raggiungimento del numero minimo di soci produttori e di superficie in ettari, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, concorrono anche le Regioni diverse dalla Regione di riferimento.

articolo 13, comma 1

Le Regioni devono verificare che il valore della produzione commercializzata direttamente dall'OP, ottenuto dalle superfici olivetate dei soci produttori sia superiore al 70% rispetto al totale delle vendite dell'OP.

La relazione integrativa al bilancio, ove disponibile, deve dare evidenza che il valore delle vendite dell'OP, riferito ai prodotti per i quali è riconosciuta, deve provenire per oltre il 70% dai propri soci, precisando anche gli acquisti da terzi.

Il controllo deve essere effettuato rapportando il valore delle vendite dei prodotti acquistati da terzi al VPC asseverato.

articolo 13, comma 10

Le Regioni devono verificare che lo statuto sociale sia stato modificato e quindi adeguato alle vigenti normative unionali e nazionali entro il 31/03/2025.

Le presenti Linee guida sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare (www.politicheagricole.it, in "politiche nazionali", "filiera", "settore olio di oliva").

IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)